

<b>Procedimento disciplinare alunni (*)</b>		
<b>Normativa</b>	<b>Sul procedimento:</b> DPR 249/98 e modif. L 241/90 <b>Sulla potestà parentale:</b> cc artt 147, 315 bis, 316 cc art 155	
		<b>Organo competente</b>
<b>Fase: iniziativa</b>	D'ufficio → contestazione di addebiti disciplinari	DS
<b>Fase: istruttoria</b>	Audizione dell'incolpato (e dei genitori, se minorenni, quali legali rappresentanti dell'alunno)	DS o CC o CI (*)
<b>Fase: pre-decisoria</b>	Trattandosi di procedimento ad impulso d'ufficio, non è applicabile l'art 10 bis L 241/90	
<b>Fase: decisoria</b>	Adozione della sanzione/archiviazione	DS o CC o CI
<b>Termine di conclusione</b>	30 gg (termine residuale art 2, co 3, L. 241/90)	
<b>Note (*)</b>	Il Regolamento d'Istituto è chiamato a integrare le previsioni dello Statuto e della L. n. 71/17 in tema di cyberbullismo (v. "Checklist per la verifica della presenza degli elementi essenziali")	

**CHECK LIST**  
**per la verifica della presenza degli elementi essenziali nel testo**  
**del regolamento di disciplina degli alunni**

**1) Condotte vietate**

**Le condotte vietate**

- sono definite in modo oggettivo?
- includono anche condotte di cyberbullismo come definite dalla L.n. 71/2017?
- sono definite in modo comprensibile, tenuto conto della fascia di età degli studenti destinatari?
- sono ordinate in base alla gravità della violazione?

**2) Sanzioni**

**Le sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica

- Sono definite?
- Sono correlate in modo proporzionato alle condotte vietate?
- Sono definite le sanzioni “alternative”?

**Le sanzioni di allontanamento** dalla comunità scolastica **fino a 15 giorni**

- Sono correlate in modo proporzionato alle condotte vietate, tenendo conto del vincolo posto dallo Statuto di correlazione alla gravità o reiterazione delle infrazioni disciplinari (art. 4, settimo comma Statuto)?
- Sono previste regole per garantire il rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica?

**Le sanzioni di allontanamento** dalla comunità scolastica **superiori a 15 giorni** o di **esclusione dallo scrutinio finale** o di **non ammissione all'esame di Stato**

- Sono correlate in modo proporzionato alle condotte vietate, tenendo conto dei vincoli derivanti dall'art. 4, comma 9, 9-bis e 9-ter dello Statuto?
- Sono previste regole per la promozione in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria di percorsi di recupero educativo miranti all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica?

**3) Organi competenti all'irrogazione della sanzione**

- E' individuato quale organo sia competente all'irrogazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento?
- Per gli organi collegiali, con riferimento alla funzione disciplinare, è indicato il valore delle astensioni? (eventuale)
- E' indicato con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi collegiali, quale organo formuli la contestazione degli addebiti e quale debba

raccogliere l'”audizione a difesa” dello studente incolpato e le eventuali testimonianze?

- (per il consiglio di classe “allargato”) E’ ricordato il dovere di astensione da parte dei componenti che abbiano un “interesse” nella vicenda?

#### 4) **Organo di garanzia**

- L’organo di garanzia interno è stato previsto?
- Ne è indicata la composizione, tenendo conto dei vincoli posti dall’art. 5, primo comma dello Statuto?
- Sono individuate modalità di convocazione informatica (dovendosi tenere conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto)?
- E’ indicato il *quorum* strutturale e quello deliberativo (in alternativa, è previsto un espresso rinvio “di chiusura” agli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs n 297 del 1994)?
- E’ indicato il valore delle astensioni?
- E’ ricordato il dovere di astensione da parte dei componenti che abbiano un “interesse” nella vicenda?

#### 5) **Procedimento di irrogazione della sanzione**

- E’ individuata la forma delle comunicazioni?
- Sono individuate le modalità di trasmissione delle comunicazioni a studenti/genitori?
- Sono individuate le modalità di audizione a difesa dello studente?
- Sono individuate le “*ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento*” che ex art. 7 L. n 241 del 1990 possono giustificare l’irrogazione della sanzione senza il rispetto delle regole di previa comunicazione ai genitori?

6) Sono individuate le **procedure di elaborazione/revisione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità?**

Visualizzazione delle tappe del procedimento di irrogazione con evidenziazione dello spazio utilizzabile dal Regolamento di disciplina della scuola allo scopo di porre in essere un'azione efficace sotto il profilo pedagogico, ma al tempo stesso  $\geq$ rispettosa dei vincoli legislativi.

<b>Regole giuridiche</b>	<b>Valenza pedagogica</b>
<b>Fase dell'iniziativa (la contestazione di addebiti)</b>	
<p>E' necessario che sia emesso un atto di <b>contestazione di addebiti</b>, che riporti il o i fatti contestati; questo atto deve essere scritto e precedere, ovviamente, l'audizione dello studente e l'irrogazione della sanzione; questo atto deve essere nello stesso tempo portato a conoscenza anche dei genitori, in caso di studente minorene.</p> <p>Il Regolamento deve stabilire l'organo competente alla contestazione di addebiti; in difetto essa spetterà al dirigente scolastico.</p> <p>Sono possibili, se previste dal Regolamento, forme "semplificate" di contestazione e forma.</p> <p>Art. 4, comma 3, DPR 249/1998; art. 7 L. n 241/1990; art. 25 D.Lgs 165/2001</p>	<p>Se l'azione disciplinare ha finalità educativa, allo studente deve risultare chiaro quale comportamento è considerato errato dalla scuola, pena la non comprensione del significato della sanzione eventualmente irrogata</p>
<b>Fase istruttoria</b>	
<p>E' necessario che lo studente sia "ascoltato" a sua difesa. E' possibile coinvolgere nel colloquio (anche) i genitori degli studenti minorenni.</p> <p>Rientra in tale fase anche l'eventuale acquisizione di elementi e notizie necessarie per appurare ed attestare i fatti. Spesso questi elementi sono acquisiti prima della contestazione di addebiti: in tal caso saranno oggetto del contraddittorio procedimentale.</p> <p>Di tutto verrà predisposta verbalizzazione. Per la verbalizzazione è sufficiente la trascrizione del colloqui nei suoi tratti essenziali (che attengono certamente alle dichiarazioni dello studente circa la</p>	<p>Se l'azione disciplinare ha finalità educativa, lo studente deve potere raccontare la sua versione dei fatti, presentare le sue scuse, dimostrare di avere compreso le sue colpe, ecc. ecc.</p>

<p>condotta contestata) da parte del soggetto individuato come competente (docente, dirigente scolastico, un suo delegato, l'intero consiglio di classe) e non è necessaria la sottoscrizione del verbale da parte dello studente, quanto magari il dare atto che la dichiarazione è stata riletta allo studente e confermata. Ovviamente il grado di formalismo circa questi aspetti sarà tanto più stringente quanto più grave sarà stata la condotta e sarà la sanzione.</p> <p>Il Regolamento deve stabilire l'organo competente all'istruttoria; in difetto essa spetterà al dirigente scolastico. In caso di comportamenti astrattamente comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica le cui sanzioni rientrano nella competenza dell'organo collegiale, può risultare opportuna la concentrazione della competenza all'istruttoria nell'organo con competenza decisionale (consiglio di classe o consiglio di istituto).</p> <p>Art. 4, comma 3, DPR 249/1998; artt 4, 8-10 L. n 241/1990; art. 25 D.Lgs 165/2001</p>	
<p><b>Fase decisoria</b></p>	
<p>La sanzione prescelta deve corrispondere al "catalogo" previamente indicato nel regolamento. La sanzione prescelta dovrà risultare proporzionata alla violazione, sia per tipologia che per eventuale durata. La sanzione dovrà essere motivata. Nel caso di sanzione di durata, il provvedimento indicherà la stessa ed il tempo della sua esecuzione.</p> <p>Il Regolamento deve stabilire l'organo competente, tenendo conto che per le sanzioni di allontanamento deve trattarsi di organo collegiale (consiglio di classe fino a quindici giorni, consiglio di istituto oltre). Allo stesso organo spetteranno i provvedimenti "correlati" (quelli necessari a preparare il rientro nella comunità scolastica) nonché le sanzioni "alternative", sempre previamente elencate</p>	<p>La finalità educativa dell'azione disciplinare si esplica anche nella scelta della sanzione. Essa sarà tanto più efficace quanto più "coerente" sarà la correlazione tra la condotta e la sanzione. Le sanzioni cd alternative, se praticabili in concreto, offrono terreno elettivo per il miglior sviluppo di tale coerenza.</p>

<p>nel Regolamento, come offerte allo studente.</p> <p>L'attuazione di sanzioni cd "alternative", che devono aver ad oggetto "attività a favore della comunità scolastica" necessitano, ove si svolgano "fuori" dalla scuola, con la collaborazione di soggetti terzi (ad es. associazione di volontariato), della conclusione di apposite convenzioni finalizzate anche alla regolamentazione dell'obbligo di vigilanza durante la esecuzione della sanzione.</p> <p>La sanzione deve essere emessa entro trenta giorni dalla contestazione di addebiti. Analogo procedimento sarà applicato per l'archiviazione, laddove le giustificazioni o le prove raccolte conducano in tal senso.</p> <p>Trattandosi di procedimento che inizia ad impulso d'ufficio non trova applicazione dell'art 10<i>bis</i> della L. n 241/1990.</p> <p>Art. 4, comma 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9bis, 9 ter, DPR 249/1998; artt 2, 21 <i>quater</i> L. n 241/1990; art. 25 D.Lgs 165/2001; artt. 1218 e 2048 c.c.</p>	
<p><b>Fase della comunicazione (integrativa dell'efficacia)</b></p>	
<p>La comunicazione della sanzione va fatta per iscritto: potrà trattarsi di una lettera sottoscritta dal dirigente scolastico che allega il provvedimento sanzionatorio vero e proprio (ad es. il verbale dell'organo collegiale con la relativa motivazione).</p> <p>La forma della comunicazione potrà essere disciplinata dal Regolamento, tenendosi conto della necessità di comprovare la conoscenza del provvedimento (racc. AR, PEC).La comunicazione rende effettiva l'esecuzione della sanzione, trattandosi di atto recettizio. Dalla data di effettiva comunicazione allo studente o ai genitori in caso di studente minorenni, decorrono i termini di impugnazione.</p>	<p>La conoscenza della sanzione e la sua esecuzione sono parte integrante della finalità educativa. Tanto più l'esecuzione della sanzione sarà vicina alla condotta sanzionata, tanto più sarà efficace.</p>
<p><b>Esecuzione della sanzione</b></p>	
<p>Dal punto di vista giuridico, l'esecuzione del provvedimento è "fuori" dal</p>	

procedimento amministrativo, che si conclude con l'adozione dell'atto terminale (nel caso, l'atto comportante la irrogazione della sanzione). L'esecuzione di una sanzione comporta un **effetto materiale**, consistente nell'azione in cui si sostanzia la sanzione (ad es. il non frequentare la scuola, in caso di sanzione di allontanamento o il porre in essere l'azione indicata come alternativa), ed un **effetto giuridico**, consistente nel valore che quella sanzione avrà nella successiva carriera scolastica dello studente (ad es. in relazione all'applicazione dell'art. 7 D.P.R. n 122 del 2009). Dal punto di vista materiale, la sanzione una volta irrogata deve essere inserita nel fascicolo personale dello studente (art. 3 DM 16.11.1992). Per l'esecuzione non è necessario aspettare che siano scaduti i termini di impugnazione. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista giuridico, ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (in pratica, eliminazione delle "tracce" della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale "ricostruzione" della "carriera" dello studente, ove la sanzione avesse inciso su di essa).